



COMUNE di CASELETTE

Città metropolitana di TORINO

✉ Via Alpignano 48- ☎ 011/9688216 - 9687048 - 📠 011/9688793
E-mail: anagrafe@comune.caselette.to.it sito internet: www.comune.caselette.to.it
CF/P.IVA 01290670015

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 26/11/2020



COMUNE di CASELETTE

Città metropolitana di TORINO

✉ Via Alpignano 48- ☎ 011/9688216 - 9687048 - 📠 011/9688793
E-mail: anagrafe@comune.caselette.to.it sito internet: www.comune.caselette.to.it
CF/P.IVA 01290670015

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI	5
Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione.....	5
Art. 2 - Competenze.....	5
Art. 3 - Servizi a carico del Comune.....	5
Art. 4- Servizi a tariffa.....	6
TITOLO II - DISCIPLINA DEL CIMITERO	6
Art. 5 - Orari e disciplina degli ingressi.....	6
Art. 6 - Divieti di ingresso	6
Art. 7 - Divieti speciali.....	7
Art. 8 - Disposizioni per l'esecuzione di lavori privati.....	7
Art. 9 - Atti a disposizione del pubblico.....	7
Art. 10 - Rifiuti	8
TITOLO III - TRASPORTO DEI CADAVERI	8
Art. 11 - Imprese autorizzate.....	8
Art. 12 - Orari e percorsi dei trasporti funebri	8
Art. 13 - Consegna delle salme al Cimitero	8
Art. 14 - Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni	9
Art. 15 - Consegna registro al Comune.....	9
Art. 16 - Ricevimento di salme, resti mortali e ceneri provenienti da cremazione.....	9
TITOLO IV - INUMAZIONI	10
Art. 17 - Caratteristiche del terreno	10
Art. 18 - Caratteristiche fossa.....	10
Art. 19 - Ornamento con fiori e piante.....	10
Art. 20 - Durata della sepoltura ad inumazione	10



COMUNE di CASELETTE

Città metropolitana di TORINO

✉ Via Alpignano 48- ☎ 011/9688216 - 9687048 - 📠 011/9688793
E-mail: anagrafe@comune.caselette.to.it sito internet: www.comune.caselette.to.it
CF/P.IVA 01290670015

TITOLO V - TUMULAZIONI.....	11
Art. 21 - Concessione di loculi e cellette	11
Art. 22- Doveri dei concessionari	11
Art. 23 - Diritto di sepoltura	12
Art. 24 - Durata della concessione.....	12
Art. 25 - Retrocessione loculi e cellette.....	12
Art. 26 - Sistema di tumulazione	13
Art. 27 - Iscrizioni cimiteriali	13
Art. 28 - Tumulazioni provvisorie	14
TITOLO VI - TOMBE DI FAMIGLIA	14
Art. 29 - Disposizioni generali.....	14
Art. 30 - Concessioni di aree per tombe di famiglia	14
Art. 31 - Diritto di sepoltura	15
Art. 32 - Trasmissione dei diritti d'uso	15
Art. 33 - Fascicoli per le sepolture di famiglia	16
Art. 34 - Progettazione	16
Art. 35 - Modalità di presentazione del progetto.....	16
Art. 36 - Disponibilità delle sepolture.....	17
Art. 37 - Prescrizione da osservare nel corso dei lavori	17
Art. 38 - Mancata utilizzazione dell'area	17
Art. 39 - Rinuncia di area	17
Art. 40 - Rinuncia di aree con opere finite	18
Art. 41 - Manutenzione ordinaria e straordinaria	18
Art. 42 - Decadenza della concessione	18
TITOLO VII - DISPERSIONE DELLE CENERI	19



COMUNE di CASELETTE

Città metropolitana di TORINO

✉ Via Alpignano 48- ☎ 011/9688216 - 9687048 - 📠 011/9688793
E-mail: anagrafe@comune.caselette.to.it sito internet: www.comune.caselette.to.it
CF/P.IVA 01290670015

Art. 43 - Rilascio dell'autorizzazione alla dispersione	19
Art. 44 - Esecutore della dispersione.....	19
Art. 45 - Luogo di dispersione delle ceneri.....	20
Art. 46 - Modalità di dispersione delle ceneri	20
Art. 47 - Targa con generalità dei defunti	20
TITOLO VIII - AFFIDO URNA.....	21
Art. 48 - Rilascio dell'autorizzazione all'affido dell'urna	21
Art. 49 - Modalità di conservazione dell'urna	21
Art. 50 - Recesso dall'affidamento	22
Art. 51 - Targa con generalità dei defunti cremati	22
TITOLO IX – GIARDINO DEL RICORDO, OSSARIO E CINERARIO COMUNE	22
Art. 52 - Giardino del Ricordo.....	22
Art. 53 - Ossario comune.....	23
Art. 54 - Cinerario comune	23
TITOLO X - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE.....	23
Art. 55 - Esumazioni ordinarie	23
Art. 56 – Estumulazioni ordinarie.....	24
Art. 57 – Esumazioni e estumulazioni straordinarie.....	24
Art. 58 - Manufatti e ornamenti delle lapidi soggette a esumazione o estumulazione.....	24
Art. 59 - Traslazione.....	25
TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI	25
Art. 60 - Vigilanza e sanzioni.....	25
Art. 61 - Norme abrogate	25



COMUNE di CASELETTE

Città metropolitana di TORINO

✉ Via Alpignano 48- ☎ 011/9688216 - 9687048 - 📠 011/9688793
E-mail: anagrafe@comune.caselette.to.it sito internet: www.comune.caselette.to.it
CF/P.IVA 01290670015

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento, assunto in riferimento all'art. 344 del Testo Unico delle leggi sanitarie 27 Luglio 1934, n. 1265, fatte salve le attribuzioni degli organi statali e regionali, disciplina, in armonia con il D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e ogni altra disposizione di legge o regolamento vigente in materia, per il territorio di Caselette:

- il servizio necroscopico, di custodia e di polizia del cimitero comunale;
- i trasporti funebri;
- le concessioni cimiteriali di aree e manufatti;
- le procedure di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione dei cadaveri, resti umani e ceneri;
- l'affido e dispersione delle ceneri.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano al Cimitero di Caselette e alle salme che transitano per qualunque motivo nel territorio comunale.

Art. 2 - Competenze

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del Cimitero spettano al Sindaco che la affida, sotto la sua sovrintendenza, al funzionario responsabile in relazione alle funzioni disciplinate del regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi. In tale compito questi si avvarrà delle collaborazioni necessarie, anche esterno.

Il Comune individua un soggetto per la custodia del Cimitero, secondo le modalità indicate dalla legge. Il soggetto incaricato della custodia provvede alla manutenzione delle parti comuni del Cimitero, alla pulizia e alle attività necessarie per il seppellimento, anche all'interno delle tombe di famiglia, delle salme, dei resti o delle ceneri, e a quanto comunque previsto dal capitolato di assegnazione.

Art. 3 - Servizi a carico del Comune

Sono a carico del Comune i seguenti servizi:

- a) il recupero delle salme incidentate e il loro trasporto fino al deposito di osservazione, o obitorio o altro locale disposto dall'autorità competente;
- b) le operazioni avviate d'ufficio, salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni contenute nel presente Regolamento;
- c) il trasporto e la sepoltura in campo comune di resti mortali e ossa umane non identificati rinvenute nel territorio comunale;



COMUNE di CASELETTE

Città metropolitana di TORINO

✉ Via Alpignano 48- ☎ 011/9688216 - 9687048 - 📠 011/9688793
E-mail: anagrafe@comune.caselette.to.it sito internet: www.comune.caselette.to.it
CF/P.IVA 01290670015

- d) il trasporto, la sepoltura per inumazione in campo comune e l'esumazione ordinaria di salme di cittadini residenti, anche deceduti in altro Comune, che versino in condizione di indigenza, come individuata da apposita disposizione comunale, o in caso di assenza di familiari entro il 6° grado di parentela.

Art. 4- Servizi a tariffa

Sono assoggettati a pagamento di tariffa, determinata annualmente dalla Giunta comunale, tutti i servizi non compresi nell'articolo precedente.

TITOLO II - DISCIPLINA DEL CIMITERO

Art. 5 - Orari e disciplina degli ingressi

Il Cimitero rimarrà aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco con apposita ordinanza, affissa all'ingresso.

Il soggetto incaricato alla custodia del Cimitero, a richiesta degli interessati, dovrà consentire anche fuori orario, i lavori di costruzione, restauro o manutenzione delle cappelle private o gentilizie, dei monumenti particolari o delle iscrizioni, previa autorizzazione dell'Ufficio tecnico.

L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni. E' fatta eccezione per mezzi di locomozione per invalidi.

E' vietato introdursi nel Cimitero e di soffermarsi all'ingresso allo scopo di questuare.

E' vietato pure di sostare con qualunque mezzo lungo l'ingresso principale del cimitero se non negli spazi appositamente delimitati, e di ostruire in qualsiasi modo l'ingresso al cimitero stesso e il libero transito sulla strada che vi conduce.

Non è consentito attraversare i campi e le fosse, se non lungo i vialetti ed i sentieri di ciglio delle fosse stesse.

E' vietato altresì calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, giardini ed alberi, nonché sedere sui tumuli o sui monumenti.

Art. 6 - Divieti di ingresso

E' vietato l'accesso nel cimitero a coloro che si trovino in manifesto stato di ubriachezza o di esaltazione mentale e a coloro che vengano a mancare alla sacralità e alla pulizia del luogo.

E' vietato introdurre nel cimitero armi se non per ragioni di servizio, cose irriverenti o comunque estranee alle onoranze o servizi funebri.



COMUNE di CASELETTE

Città metropolitana di TORINO

✉ Via Alpignano 48- ☎ 011/9688216 - 9687048 - 📠 011/9688793
E-mail: anagrafe@comune.caselette.to.it sito internet: www.comune.caselette.to.it
CF/P.IVA 01290670015

Art. 7 - Divieti speciali

E' severamente vietato arrecare guasto o sfregio di sorta al muro del cimitero, alle cappelle, alle croci, ai monumenti, alle lapidi ed a tutto ciò che è contenuto nel cimitero.

E' altresì proibito soffermarsi, farvi immondizia, raccogliere fiori ed erbe, toccare gli arnesi e gli strumenti che servono alle inumazioni, nonché portare fuori dal cimitero, senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio di custodia, qualsiasi oggetto non di proprietà che vi sia stato collocato.

Se nel tempo di onoranze funebri, funzioni religiose, inumazioni di salme ed in ogni altra circostanza, qualcuno venisse a mancare alla maestà del luogo, il responsabile del servizio di custodia o chiunque ne abbia titolo provvederà a richiamarlo al dovere, ed occorrendo denunciarlo all'autorità giudiziaria.

In occasione di funzioni funebri, possono essere posizionati fiori nelle vicinanze del luogo di tumulazione o inumazione, purché non ostacolino il passaggio e la visibilità degli altri sepolcri; una volta deterioratisi, andranno comunque rimossi a carico della famiglia.

Art. 8 - Disposizioni per l'esecuzione di lavori privati

I concessionari o aventi titolo di loculi, cellette o tombe di famiglia e i familiari di persone inumate nel Cimitero possono ricorrere ad imprese private o terzi in regime di libera concorrenza per la realizzazione di opere ed interventi di manutenzione sui manufatti, ma non per le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione.

L'accesso e l'uso di mezzi e attrezzature da lavoro è disciplinato e vigilato dall'Ufficio tecnico.

Il personale suddetto deve tenere un comportamento consono e rispettoso della natura del luogo e i lavori devono essere eseguiti prestando la massima attenzione al rispetto del luogo e garantendo condizioni adeguate di ordine e pulizia.

E fatto divieto di lasciare o abbandonare nel cimitero materiali, attrezzature, rifiuti e quant'altro occorra per la realizzazione delle opere.

Art. 9 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'Ufficio di Stato Civile è possibile, da parte di chiunque ne abbia interesse:

- a) conoscere il luogo preciso di inumazione o tumulazione di una salma di un'urna cineraria o di una cassetta resti;
- b) consultare il presente regolamento di polizia mortuaria;
- c) consultare il piano di rinnovazione dei campi comuni e delle estumulazioni delle salme in sepoltura privata in scadenza;
- d) consultare l'elenco delle tombe abbandonate per le quali è iniziato il procedimento di decadenza.



COMUNE di CASELETTE

Città metropolitana di TORINO

✉ Via Alpignano 48- ☎ 011/9688216 - 9687048 - 📠 011/9688793
E-mail: anagrafe@comune.caselette.to.it sito internet: www.comune.caselette.to.it
CF/P.IVA 01290670015

Art. 10 - Rifiuti

Fiori e altri oggetti a decorazione delle sepolture devono essere smaltiti negli appositi contenitori dei rifiuti posti all'interno del Cimitero.

Tutto il materiale proveniente da scavi o opere di demolizione dovrà essere smaltito secondo la normativa vigente e dovrà essere fornita documentazione di corretto smaltimento all'Ufficio Tecnico.

TITOLO III - TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 11 - Imprese autorizzate

Il trasporto delle salme è esercitato in regime di libera concorrenza dalle imprese di onoranze funebri in possesso delle relative autorizzazioni, secondo la normativa regionale e statale.

Art. 12 - Orari e percorsi dei trasporti funebri

I cortei funebri seguiranno, normalmente, la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero nel caso non vengano eseguite funzioni religiose. I cortei non dovranno far soste lungo la strada ed avranno la precedenza sulla circolazione dei pedoni e dei veicoli, ma, in caso di necessità, dovranno dare la precedenza alle forze dell'ordine o ai mezzi di soccorso.

Art. 13 - Consegna delle salme al Cimitero

L'incaricato del servizio di custodia del Cimitero non può ricevere nel Cimitero, per essere inumato o tumulato, nessun cadavere, parte di esso, ossa umane o ceneri provenienti da cremazione, se non accompagnati da:

- a) permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso;
- b) autorizzazione al trasporto rilasciata dall'incaricato alle funzioni di Polizia Mortuaria del Comune di decesso.

Gli atti di cui al precedente comma devono essere trattenuti dal responsabile del servizio di custodia o da altro personale delegato. Sugli stessi si dovrà indicare il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento, il campo della fossa comune o della tomba o del loculo in cui è stato posto il cadavere.



COMUNE di CASELETTE

Città metropolitana di TORINO

✉ Via Alpignano 48- ☎ 011/9688216 - 9687048 - 📠 011/9688793
E-mail: anagrafe@comune.caselette.to.it sito internet: www.comune.caselette.to.it
CF/P.IVA 01290670015

Art. 14 - Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni

Il responsabile del servizio di custodia, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé i documenti di cui all'articolo precedente; egli inoltre iscrive giornalmente su apposito registro redatto in duplice copia:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto (secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione), l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione e il numero d'ordine della richiesta di seppellimento pervenuta dall'Ufficiale dello Stato Civile;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri, resti o ceneri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero (secondo quanto risulta dalla relativa autorizzazione);
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Art. 15 - Consegna registro al Comune

I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il servizio di custodia.

Art. 16 - Ricevimento di salme, resti mortali e ceneri provenienti da cremazione

Nel Cimitero comunale vengono ricevuti:

- a) I cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) I cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e ovunque decedute, ma aventi diritto alla tumulazione in un loculo, celletta o tomba di famiglia, esistente nel cimitero stesso;
- d) I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285;
- e) I resti mortali e le ceneri delle persone sopraelencate.



COMUNE di CASELETTE

Città metropolitana di TORINO

✉ Via Alpignano 48- ☎ 011/9688216 - 9687048 - 📠 011/9688793
E-mail: anagrafe@comune.caselette.to.it sito internet: www.comune.caselette.to.it
CF/P.IVA 01290670015

TITOLO IV - INUMAZIONI

Art. 17 - Caratteristiche del terreno

Il cimitero ha campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto delle prescrizioni dettate dall'art. 68 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

Art. 18 - Caratteristiche fossa

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre, salvo il caso previsto dall'art. 74 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

Non è ammessa la scelta del posto di inumazione, ma questo verrà determinato dall'Ufficio di Stato Civile.

E' permessa la collocazione di un coprifossa la cui estensione non può essere superiore ad un terzo della fossa.

Sul coprifossa potranno essere collocate, a spese dei privati, croci, piccoli monumenti, lapidi in pietra o metallo, di altezza non superiore a m. 1,10 dal piano di campagna e non debordanti; sono inoltre ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo, ceramica o altro materiale non deperibile, i portafiori e i portalumi.

E' consentita la posa di cordoli a delimitazione del posto del posto da realizzarsi entro il perimetro della fossa di cui al precedente comma.

In attesa della collocazione del coprifossa definitivo, è ammessa la posa di un coprifossa provvisorio, nel rispetto delle misure massime sopraindicate.

Le spese di manutenzione dei suddetti manufatti sono a carico dei familiari del defunto.

Art. 19 - Ornamento con fiori e piante

Sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purché con le radici e coi rami non si invadano le tombe vicine e i vialetti.

Sono ammessi arbusti di altezza non superiore a metri 1,10 con esclusione di piante di rose e altre piante spinose. Nel caso superassero questa misura, dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'ufficio Tecnico, all'altezza prescritta. In caso di inadempienza, l'ufficio medesimo disporrà il taglio e lo sradicamento.

Art. 20 - Durata della sepoltura ad inumazione

Le inumazioni vengono accordate dietro il pagamento della tariffa stabilita per l'operazione di manutenzione cimiteriale.

La durata dell'inumazione è fissata in minimo anni 10 e comunque fino a quando l'Ufficio di Stato Civile non avvii le procedure per l'esumazione delle salme.



COMUNE di CASELETTE

Città metropolitana di TORINO

✉ Via Alpignano 48- ☎ 011/9688216 - 9687048 - 📠 011/9688793
E-mail: anagrafe@comune.caselette.to.it sito internet: www.comune.caselette.to.it
CF/P.IVA 01290670015

Le sepolture ad inumazione possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del Cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

TITOLO V - TUMULAZIONI

Art. 21 - Concessione di loculi e cellette

I loculi e le cellette sono assegnate tramite concessione. La concessione deve risultare da apposito atto scritto da stipularsi fra il Comune ed il concessionario. Il loculo o celletta oggetto di concessione è individuato dai familiari tenendo conto della regola generale per cui, per ogni fila (a scelta), sarà possibile occupare il primo loculo o celletta disponibile scorrendo la campata da sinistra verso destra.

La concessione di loculi e cellette potrà essere effettuata, a seguito di apposita istanza, unicamente a fronte dei seguenti casi:

- a) residenti in Caselette al momento del decesso;
- b) all'atto del decesso, al coniuge o convivente del *de cuius* cui viene concesso il diritto al loculo o celletta limitrofi; al coniuge è equiparato il/la convivente che risulti tale secondo una convivenza di fatto regolarmente registrata, risultante nello stesso stato di famiglia del defunto;
- c) deceduti non più residenti in Caselette ma che lo siano stati in passato per almeno 15 anni consecutivi, qualora vi siano sufficienti posti ancora disponibili, subordinando la sussistenza di tale requisito ad una verifica da esplicitarsi con deliberazione della Giunta Comunale (in questo caso si ha diritto esclusivamente all'ultima fila in alto di loculi o cellette).

Art. 22- Doveri dei concessionari

Prima della stipulazione dell'atto di concessione, il concessionario deve versare:

- a) l'importo della tariffa di concessione, salvo il caso di prenotazione di loculi o cellette in costruzione;
- b) l'importo della tariffa per le operazioni di tumulazione o inumazione necessarie.

La concessione è subordinata all'accettazione e all'osservanza delle norme, tariffe attuali e future in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari risultanti dall'apposito atto di concessione.

Le spese di manutenzione sulle lapidi sono a carico dei concessionari, mentre quelle sulle parti comuni della struttura sono a carico del Comune.



COMUNE di CASELETTE

Città metropolitana di TORINO

✉ Via Alpignano 48- ☎ 011/9688216 - 9687048 - 📠 011/9688793
E-mail: anagrafe@comune.caselette.to.it sito internet: www.comune.caselette.to.it
CF/P.IVA 01290670015

Art. 23 - Diritto di sepoltura

Il diritto di sepoltura è riservato alla persona in favore della quale viene stipulata la concessione. Non può quindi essere ceduta in alcun modo ed a qualsiasi titolo ad altri, né essere oggetto di subentro da parte degli eredi del destinatario o del concessionario, sia nel caso di concessione a scadenza determinata che perpetua.

E' consentita la collocazione in un unico loculo o celletta di più cassette contenenti resti e urne cinerarie relative a parenti e affini, anche non residenti in Caselette al momento del decesso, alla condizione che sia sempre assicurata la disponibilità di accogliere il feretro o la cassetta del destinatario principale della concessione. In questo caso, l'istanza per la tumulazione deve essere presentata dal concessionario del loculo o della celletta o loro eredi. Sulla lapide dovranno aggiungersi i dati identificativi dei resti e delle ceneri ivi contenuti.

Art. 24 - Durata della concessione

La concessione dei loculi e delle cellette ha la durata di anni 50 e può essere accordata a persone, comunità ed Enti, secondo la disponibilità. La durata della concessione decorre dalla data della concessione.

Alla scadenza della concessione, il loculo o la celletta rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali, salvo diversa disposizione dei familiari o di chi vi ha interesse, verranno posti nell'ossario comune.

E' data facoltà agli eredi di rinnovare entro 90 giorni dalla scadenza la concessione per un uguale periodo di tempo (o in base alla nuova durata prevista nel regolamento, se diversa), dietro pagamento dell'ammontare dell'intera tariffa in vigore all'atto della scadenza.

La mancanza della richiesta di riconferma costituirà una legale presunzione di abbandono.

Il Comune provvederà ad affiggere sei mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso al cimitero con l'elenco delle concessioni in scadenza.

Quanto posto sulle sepolture scadute cadrà in proprietà del Comune che procederà alla rimozione di lapidi, monumenti, segni funerari, o li userà per lavori di riparazione o manutenzione del cimitero.

Le concessioni di durata eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate quando siano trascorsi i 50 anni dalla tumulazione della salma e si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno della collettività e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo Cimitero.

Art. 25 - Retrocessione loculi e cellette

La rinuncia alla concessione di loculo o celletta è ammessa:

- a) quando il loculo o celletta non sia stato occupato;
- b) quando, pur essendo stato occupato, la salma, i resti o le ceneri vengano trasferiti in una diversa sistemazione.



COMUNE di CASELETTE

Città metropolitana di TORINO

✉ Via Alpignano 48- ☎ 011/9688216 - 9687048 - 📠 011/9688793
E-mail: anagrafe@comune.caselette.to.it sito internet: www.comune.caselette.to.it
CF/P.IVA 01290670015

Nel caso previsto al punto a), il Comune rimborserà all'avente diritto una somma pari al 40% dell'importo versato all'atto della concessione se la rinuncia avvenga entro 20 anni dalla stipula della concessione.

Nel caso previsto al punto b), il Comune rimborserà all'avente diritto una somma pari al 30% dell'importo versato all'atto della concessione se la rinuncia avvenga entro 10 anni dalla stipula della concessione.

La rinuncia alla concessione viene effettuata tramite richiesta scritta indicante la destinazione dell'eventuale salma, resti o ceneri ivi contenuti indirizzata all'Ufficio di Stato Civile e successiva determinazione dirigenziale di presa d'atto, contenente, tra l'altro, la determinazione dell'importo della concessione eventualmente soggetto a rimborso.

Art. 26 - Sistema di tumulazione

Nella tumulazione di salme è vietato sovrapporre un feretro all'altro e ogni feretro deve essere posto in loculo separato.

Ogni loculo o celletta deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura, intonacata, di mattoni pieni a una testa.

E' consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Una volta eseguita la muratura, i loculi e le cellette non potranno essere riaperte se non alla scadenza della concessione, o per ordine dell'autorità giudiziaria, o su autorizzazione Comune.

Art. 27 - Iscrizioni cimiteriali

Dopo la tumulazione della salma in loculo o celletta, i concessionari devono effettuare a proprie spese e onere le iscrizioni sulle lastre.

Le iscrizioni potranno prevedere per i marmi copriloculi:

- 1 immagine in fotoceramica con cornice color bronzo di dimensioni cm 9x12, di forma ovale o rettangolare;
- 1 vaso color bronzo;
- 1 portalamпада color bronzo;
- cognome nome (e cognome del marito), in carattere romano stampatello, color bronzo, di altezza cm 4;
- data nascita e morte, in carattere romano stampatello, color bronzo, di altezza cm 3;
- frase di massimo 2 righe, di altezza cm 3.

Per i marmi copricellette, le iscrizioni potranno prevedere:

- 1 immagine in fotoceramica con cornice color bronzo di dimensioni cm 9x12, di forma ovale o rettangolare;
- 1 anello vaso color bronzo;



COMUNE di CASELETTE

Città metropolitana di TORINO

✉ Via Alpignano 48- ☎ 011/9688216 - 9687048 - 📠 011/9688793
E-mail: anagrafe@comune.caselette.to.it sito internet: www.comune.caselette.to.it
CF/P.IVA 01290670015

- 1 portalampada color bronzo;
- cognome nome (e cognome del marito), in carattere romano stampatello, color bronzo, di altezza cm 3;
- data nascita e morte, in carattere romano stampatello, color bronzo, di altezza cm 2,5;
- in alternativa, è possibile effettuare l'iscrizione su una targa color bronzo o ceramica.

Sia per i loculi, che per le cellette non è ammesso il posizionamento di davanzali.

In caso di collocazione di urne o cassette resti aggiuntive ai sensi dell'art. 23 c.2 del presente regolamento, è possibile, in deroga alle precedenti disposizioni e per consentire l'iscrizione in uno spazio ridotto, applicare una targhetta in bronzo o ceramica contenente i dati del defunto.

Art. 28 - Tumulazioni provvisorie

Nei casi in cui, rendendosi necessario procedere alla sepoltura di una salma e vi sia l'impossibilità da parte del Comune di concedere loculi, può essere autorizzata in via temporanea e comunque per massimo 2 anni la collocazione temporanea del feretro in loculo o tomba di famiglia di terzi o nella disponibilità del Comune, purché il richiedente presenti autorizzazione scritta del titolare della concessione per la tumulazione provvisoria e l'atto scritto contenga esplicitamente la scadenza temporale dell'accordo e la clausola che tale accordo non sia a titolo oneroso.

Le disposizioni del presente capo si applicano alla tumulazione provvisoria di salme destinate ad essere accolte definitivamente sia in altro luogo del cimitero che al di fuori del cimitero stesso.

TITOLO VI - TOMBE DI FAMIGLIA

Art. 29 - Disposizioni generali

Il Comune può concedere a privati ed a enti l'uso di aree, previste nel piano regolatore cimiteriale, per la costruzione di sepolture private (c.d. tombe di famiglia) da destinare a famiglie o collettività. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione che a inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento per le tumulazioni e le inumazioni.

Art. 30 - Concessioni di aree per tombe di famiglia

Con la concessione di aree per tombe di famiglia, il concessionario acquisisce il diritto di edificare sulla suddetta area la tomba di famiglia, nei tempi stabiliti dalla concessione e con le prescrizioni contenute in essa e nelle disposizioni tecniche applicabili a tali manufatti.



COMUNE di CASELETTE

Città metropolitana di TORINO

✉ Via Alpignano 48- ☎ 011/9688216 - 9687048 - 📠 011/9688793
E-mail: anagrafe@comune.caselette.to.it sito internet: www.comune.caselette.to.it
CF/P.IVA 01290670015

Il Comune può inoltre concedere a privati ed enti il diritto di sepoltura all'interno di tombe di famiglia già costruite, siano esse precedentemente appartenute ad altri soggetti, siano esse costruite appositamente dal Comune. Su queste tombe di famiglia, oggetto della concessione è esclusivamente il diritto di sepoltura per i membri cui è esplicitamente destinata, mentre non vi è diritto di edificazione.

All'atto della presentazione della domanda per la concessione dell'area o della tomba, il richiedente dovrà versare l'intero importo corrispondente, previsto dalla tariffa vigente.

Le concessioni per le aree destinate a tombe di famiglia hanno durata di 99 anni, salvo rinnovo da richiedere entro 90 giorni dalla scadenza.

Con l'atto della concessione il Comune può importare ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire il sepolcro entro un tempo determinato, pena la decadenza della concessione.

Non può essere fatta concessione di aree a famiglie o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

La tomba di famiglia è concessa esclusivamente ai residenti nel Comune da almeno un anno.

Art. 31 - Diritto di sepoltura

Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato ai concessionari e ai loro familiari, come individuati al comma 3; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.

In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Vi possono essere sepolti:

- il titolare ed il coniuge, i genitori ed i figli di entrambi anche se già sepolti altrove;
- parenti ed affini di entrambi (titolare e coniuge):
 - a) fino al secondo grado, anche se non residenti a Caselette al momento del decesso;
 - b) per i gradi successivi di parentela ed affinità solo se residenti a Caselette.
- gli eventuali conviventi del titolare della concessione e persone che abbiano acquisito particolari benemerenzia nei confronti dei concessionari, purché la volontà del concessionario sia, in entrambi i casi, adeguatamente documentata.

Il concessionario deve dichiarare, ad ogni tumulazione nella tomba di famiglia, il legame di parentela, affinità, convivenza della salma da tumulare, ai sensi dei commi precedenti.

Il diritto di seppellimento degli aventi causa è esercitato secondo l'ordine di premorienza e dietro il pagamento della tariffa individuata dalla Giunta comunale.

Art. 32 - Trasmissione dei diritti d'uso

I diritti d'uso per le sepolture di famiglia sono trasmissibili esclusivamente *mortis causa* agli eredi legittimi o testamentari del titolare della concessione, purché legati da vincolo di parentela con il testatore.

La trasmissione del diritto d'uso deve essere comprovata da adeguato titolo giuridico.

Gli eredi devono comunicare all'Ufficio di Stato civile il loro subentro nella concessione originaria ed individuare il referente unico per il Comune, in caso di pluralità di eredi. A costui saranno



COMUNE di CASELETTE

Città metropolitana di TORINO

✉ Via Alpignano 48- ☎ 011/9688216 - 9687048 - 📠 011/9688793
E-mail: anagrafe@comune.caselette.to.it sito internet: www.comune.caselette.to.it
CF/P.IVA 01290670015

inviare tutte le comunicazioni relative alla tomba di famiglia e sarà suo onere informare gli altri eredi del loro contenuto. In caso di mancata individuazione del referente, il Comune potrà procedere d'ufficio, sulla base delle informazioni in suo possesso.

I rapporti tra gli eredi del concessionario originario (quali ad esempio la divisione, la rinuncia o l'individuazione di quote) possono essere regolati, esclusivamente per quanto attiene al diritto di sepoltura, con atti pubblici o scritture private autenticate consegnate all'Ufficio di Stato civile. Questo non pregiudica comunque l'unicità della concessione nei confronti del Comune

Art. 33 - Fascicoli per le sepolture di famiglia

Per ogni sepoltura di famiglia è istituito un apposito fascicolo, anche informatico, tenuto presso l'Ufficio di Stato Civile nel quale sono raccolte tutte le pratiche relative all'atto di concessione, alla costruzione delle opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni o esumazioni, alle successioni, nonché i recapiti del concessionario originario o degli eredi.

Art. 34 - Progettazione

I singoli progetti di costruzione o ristrutturazione di tombe di famiglia debbono essere approvati dall'Ufficio tecnico comunale.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

I progetti per la costruzione di cappelle, edicole e cripte dovranno essere presentati entro anni 5 dalla data della concessione dell'area.

Nelle cappelle di famiglia, edicole e cripte è consentita la costruzione di ossari, colombari e cinerari.

La costruzione dell'opera dovrà essere portata a termine secondo quanto dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e sue modifiche ed integrazioni.

In ogni caso i progetti presentati dovranno rispettare le norme, nonché la tipologia, precisate nel Piano Regolatore Cimiteriale comunale vigente per l'area di concessione, di cui il Comune si deve dotare. Gli oneri derivanti dal rispetto di tali norme nonché della tipologia sono a carico del concessionario.

Art. 35 - Modalità di presentazione del progetto

Le domande per la costruzione di cappelle, edicole e cripte devono essere redatte secondo quanto prescritto dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e sue modifiche ed integrazioni e trasmesse mediante lo Sportello Unico per l'Edilizia.



COMUNE di CASELETTE

Città metropolitana di TORINO

✉ Via Alpignano 48- ☎ 011/9688216 - 9687048 - 📠 011/9688793
E-mail: anagrafe@comune.caselette.to.it sito internet: www.comune.caselette.to.it
CF/P.IVA 01290670015

Art. 36 - Disponibilità delle sepolture

Le tombe di famiglia si intendono disponibili per le tumulazioni allorché siano congiuntamente soddisfatte le seguenti prescrizioni:

- a) Avvenuta ultimazione delle opere, da accertarsi mediante presentazione di Segnalazione Certificata di Agibilità tramite lo Sportello Unico per l'Edilizia;
- b) Avvenuta presentazione, all'Ufficio Tecnico Comunale, del collaudo delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato;

Nel verbale di constatazione di opere ultimate saranno indicate le risposdenze e non delle stesse al progetto approvato ed alle condizioni stabilite nel permesso e nel presente regolamento.

Con la redazione di tale verbale il Comune non assume alcuna responsabilità in ordine alla staticità ed all'efficienza delle strutture e dei materiali impiegati, nonché ai rapporti tra concessionario ed impresa.

Qualora nei lavori di costruzione, ampliamento, restauro di sepolture di famiglia siano arrecati danni alle sedi viabili attigue la disponibilità delle opere è subordinata al pagamento della somma per gli occorrenti lavori di ripristino da eseguirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale a mezzo delle imprese di manutenzione del suolo pubblico.

Art. 37 - Prescrizione da osservare nel corso dei lavori

All'esecutore dei lavori è fatto l'obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposito assito, senza occupare altri posti limitrofi e limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danno né alla proprietà comunale né ai manufatti di proprietà private, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabile in solido dei danni che venissero provocati.

Art. 38 - Mancata utilizzazione dell'area

Qualora il concessionario non termini i lavori entro i termini fissati dall'art. 34 e nell'atto di concessione, questa si intende decaduta.

La decadenza comporterà la perdita della somma pagata, l'acquisizione da parte del Comune dell'area e, se esistono, dei manufatti costruiti.

Il Comune potrà disporre dell'area e della eventuale costruzione secondo quanto disposto dal presente Regolamento.

Art. 39 - Rinuncia di area

Il concessionario di aree per sepoltura di famiglia sulla quale ancora non sono ancora eseguite opere, o queste siano state iniziate ma non portate a compimento, può, entro i limiti di tempo fissati dal provvedimento di permesso a costruire, rinunciare alla stessa a favore del Comune che rimborserà il 50% dell'importo versato all'atto della concessione.



COMUNE di CASELETTE

Città metropolitana di TORINO

✉ Via Alpignano 48- ☎ 011/9688216 - 9687048 - 📠 011/9688793
E-mail: anagrafe@comune.caselette.to.it sito internet: www.comune.caselette.to.it
CF/P.IVA 01290670015

Le spese dell'atto sono a carico del rinunciante.

Nell'ipotesi in cui avesse iniziato delle opere sull'area, il concessionario ha diritto al recupero delle opere già eseguite che dovrà essere effettuato entro due mesi dalla rinuncia.

In caso di mancato recupero, il Comune potrà anche autorizzare la cessione di tutte le opere ad un terzo che a sua volta ottenga la concessione dell'area rinunciata.

Nel caso in cui non ha luogo alcuna cessione a terzi di tutte le opere, le stesse resteranno acquisite dal Comune.

I suddetti provvedimenti sono adottati, previa domanda documentata, con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica, valutatane l'opportunità.

Art. 40 - Rinuncia di aree con opere finite

Le tombe di famiglia possono formare oggetto di rinuncia solo in favore del Comune, il quale potrà concedere la tomba ad altri concessionari.

Qualora la tomba appartenga a più titolari, la rinuncia stessa dovrà essere fatta con l'adesione dei singoli concessionari.

Esclusivamente nel caso di tomba mai utilizzata, al rinunciante potrà essere rimborsata una quota dell'importo versato all'atto della concessione. A tal fine, si procederà con perizia da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, in contraddittorio con l'interessato. In caso di salme o resti già collocati in precedenza nella tomba, non sarà dovuto alcun rimborso e le stesse dovranno essere traslate in altro luogo a carico del rinunciante prima della formalizzazione della rinuncia stessa.

Art. 41 - Manutenzione ordinaria e straordinaria

I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà, assicurando la manutenzione ordinaria e straordinaria. Per le tombe di famiglia costruite direttamente dal Comune e oggetto di concessione, con parti comuni e contigue a lotti di loculi o cellette, il concessionario si impegna a sostenere le spese sulle parti contigue in proporzione alla superficie occupata.

Nel caso di tomba di famiglia in evidente stato di abbandono per incuria o per morte degli eventuale diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

Art. 42 - Decadenza della concessione

Si intendono decadute le concessioni delle tombe di famiglia per le seguenti cause:

- mancata esecuzione delle opere di cui all'articolo 35;
- evidente e accertato stato di abbandono della tomba, di cui all'art. 41 c. 2;
- quando vi sia grave inadempienza agli obblighi previsti nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza avviene previa formale diffida al concessionario al fine di ripristinare le condizioni previste ovvero, nel caso di concessionario o avente causa sconosciuto o irreperibile,



COMUNE di CASELETTE

Città metropolitana di TORINO

✉ Via Alpignano 48- ☎ 011/9688216 - 9687048 - 📠 011/9688793
E-mail: anagrafe@comune.caselette.to.it sito internet: www.comune.caselette.to.it
CF/P.IVA 01290670015

mediante pubblicazione della diffida all'Albo Pretorio e affissione del provvedimento sulla tomba per almeno 90 giorni. Decorsi senza esito 90 giorni dalla notifica della diffida o dall'eseguita pubblicazione all'Albo Pretorio, sarà dichiarata la decadenza con determinazione del Responsabile dell'Ufficio tecnico. Dalla data di esecutività del provvedimento di revoca, il Comune rientrerà nella piena disponibilità della tomba e disporrà, la traslazione delle salme, resti, ceneri in campo comune, ossario e cinerario comuni.

L'area e i manufatti ivi costruiti per i quali è stata dichiarata la decadenza ai sensi del comma 2 sono disponibili per la concessione ad altri soggetti nello stato di fatto in cui si trovano.

TITOLO VII - DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 43 - Rilascio dell'autorizzazione alla dispersione

La dispersione delle ceneri è autorizzata dal Sindaco o suo delegato del Comune nel cui territorio comunale sia avvenuto il decesso, ovvero, nel caso in cui il decesso sia già avvenuto in precedenza e sia consentita la dispersione, dal Sindaco o suo delegato del Comune in cui la salma sia stata inumata/tumulata o siano collocate le ceneri al momento della richiesta.

La dispersione in natura e al cimitero è consentita anche ai non residenti.

La volontà alla dispersione deve manifestarsi attraverso una delle modalità previste dalla legge, ovvero:

- a) espressa disposizione testamentaria;
- b) per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno e convalidata dal presidente dell'associazione, dalla quale chiaramente risulti detta scelta;
- c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dai parenti più prossimi individuati ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- d) per i minori e gli interdetti la volontà deve essere manifestata dai tutori.

Art. 44 - Esecutore della dispersione

La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto, indicati mediante una delle modalità di cui al comma 3 del presente articolo o, in mancanza, da:

- a) l'esecutore testamentario;
- b) dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da persona indicata dalla maggioranza di essi;



COMUNE di CASELETTE

Città metropolitana di TORINO

✉ Via Alpignano 48- ☎ 011/9688216 - 9687048 - 📠 011/9688793
E-mail: anagrafe@comune.caselette.to.it sito internet: www.comune.caselette.to.it
CF/P.IVA 01290670015

- c) dal rappresentante legale delle associazioni sopra indicate nel presente articolo;
- d) dal personale autorizzato dal Comune all'interno del Cimitero comunale, non verificandosi nessuna delle ipotesi di cui sopra.

Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

Art. 45 - Luogo di dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

- a) nell'area a ciò destinata posta all'interno del cimitero comunale da destinarsi a roseto (giardino del ricordo di cui all'art. 52);
- b) in natura, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi; a tal fine si individua l'area del Monte Musiné all'interno del territorio comunale di Caselette, in prossimità della croce;
- c) in aree private, ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi, all'aperto e con il consenso del proprietario, senza che si possa dare luogo ad attività di lucro.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) ed in edifici o altri luoghi chiusi, diversi dal Cimitero.

Art. 46 - Modalità di dispersione delle ceneri

L'incaricato della dispersione, all'atto del ritiro dell'urna cineraria, deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, nonché l'abbandono dell'urna.

La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.

L'incaricato è tenuto a comunicare al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.

La dispersione in natura o al Cimitero avviene con oneri a carico dei familiari del defunto, conformemente alle tariffe fissate dalla Giunta comunale.

Art. 47 - Targa con generalità dei defunti

Nei luoghi di dispersione delle ceneri diversi dal Cimitero non è ammessa la commemorazione mediante l'installazione di oggetti o manufatti.



COMUNE di CASELETTE

Città metropolitana di TORINO

✉ Via Alpignano 48- ☎ 011/9688216 - 9687048 - 📠 011/9688793
E-mail: anagrafe@comune.caselette.to.it sito internet: www.comune.caselette.to.it
CF/P.IVA 01290670015

Al fine di non perdere il senso comunitario della morte saranno posizionate, su richiesta dei familiari, in idoneo ed unico sito del cimitero (parete muraria o infisso), apposite targhe individuali, con i dati anagrafici dei defunti le cui ceneri sono state disperse. Tali targhe dovranno essere in ottone e delle dimensioni di cm. 10 x 5.

L'onere per la fornitura e posa della targa è a carico dei familiari del defunto.

TITOLO VIII - AFFIDO URNA

Art. 48 - Rilascio dell'autorizzazione all'affido dell'urna

La volontà all'affido delle ceneri deve manifestarsi attraverso le medesime modalità indicate nell'art. 43.

Ai fini dell'autorizzazione all'affidamento, il soggetto affidatario deve indicare per iscritto:

- a) i dati anagrafici e la residenza del dichiarante;
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia dell'urna e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- c) il luogo di conservazione dell'urna affidata e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero (celletta o cinerario comune) o ad altro familiare, nel caso in cui il soggetto affidatario rinunciasse all'affido;
- f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- g) di essere a conoscenza dell'obbligo di informare l'Ufficio di Stato civile in caso di variazione di residenza o di domicilio entro il termine perentorio di 30 giorni.

Il rilascio dell'autorizzazione all'affido dell'urna avviene con oneri a carico dei familiari del defunto, conformemente alle tariffe fissate dalla Giunta comunale.

Art. 49 - Modalità di conservazione dell'urna

La conservazione dell'urna ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente, dovrà essere indicata l'abitazione presso la quale le ceneri l'affidatario le conserverà.

L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo, con impegno formale scritto, la stabile destinazione dell'urna e che la stessa non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad



COMUNE di CASELETTE

Città metropolitana di TORINO

✉ Via Alpignano 48- ☎ 011/9688216 - 9687048 - 📠 011/9688793
E-mail: anagrafe@comune.caselette.to.it sito internet: www.comune.caselette.to.it
CF/P.IVA 01290670015

altra persona, senza autorizzazione comunale. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli, secondo quanto disposto dalle vigenti norme di legge.

L'Ufficio di Stato Civile, attraverso il Corpo di Polizia municipale, può procedere, in qualsiasi momento a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dall'affidatario. Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite, sempreché il fatto non costituisca reato, l'Ufficio di stato civile, previa diffida formale all'affidatario, contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il Cimitero.

Non è consentita la costruzione di apposti manufatti per la conservazione dell'urna.

Art. 50 - Recesso dall'affidamento

Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle nel cinerario comune di cui all'art. 54 o provvedere alla loro tumulazione, anche in altro Cimitero.

Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata.

Art. 51 - Targa con generalità dei defunti cremati

Al fine di non perdere il senso comunitario della morte saranno posizionate, su richiesta dei familiari, in idoneo ed unico sito del cimitero (parete muraria o infisso), apposite targhe individuali, con i dati anagrafici dei defunti le cui ceneri sono state affidate. Tali targhe dovranno essere in ottone e delle dimensioni di cm. 10 x 5.

L'onere per la fornitura e posa della targa è a carico dei familiari del defunto.

TITOLO IX – GIARDINO DEL RICORDO, OSSARIO E CINERARIO COMUNE

Art. 52 - Giardino del Ricordo

All'interno del Cimitero di Caselette è predisposta apposita area per la dispersione delle ceneri.

Le procedure di dispersione sono effettuate da personale addetto alla custodia del Cimitero, in possesso delle specifiche competenze; i familiari possono richiedere a detto personale di partecipare alla dispersione, anche con forme collettive di commiato.

Per quanto attiene alle procedure amministrative di autorizzazione e controllo e ogni altra disposizione relativa alla dispersione, si rinvia alle apposite disposizioni contenute nel presente regolamento comunale.



COMUNE di CASELETTE

Città metropolitana di TORINO

✉ Via Alpignano 48- ☎ 011/9688216 - 9687048 - 📠 011/9688793
E-mail: anagrafe@comune.caselette.to.it sito internet: www.comune.caselette.to.it
CF/P.IVA 01290670015

Art. 53 - Ossario comune

L'ossario comune, manufatto costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico, è destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 86 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.

Art. 54 - Cinerario comune

Il cinerario comune è destinato alla raccolta e conservazione in perpetuo e in forma indivisa delle ceneri provenienti da cremazione delle salme o resti mortali:

- per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di destinazione;
- per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione;
- precedentemente in affido ai sensi del Titolo VIII del presente regolamento e oggetto di rinuncia ai sensi dell'art. 50.

TITOLO X - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 55 - Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo 10 anni dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

Qualora si accerti che con il turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato mediante nuova inumazione ovvero avviati i resti a cremazione, a seconda della scelta effettuata dai familiari.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal competente Ufficio comunale, garantendo adeguata pubblicità e procedure affinché siano informati i familiari mediante convocazione presso gli Uffici comunali e affissione dell'elenco delle salme oggetto di esumazione all'ingresso del Cimitero almeno 60 giorni prima delle operazioni.

Qualora le salme esumate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata collocazione dei resti mortali in cassette ossario di zinco per la loro collocazione, a richiesta dei familiari o di chi vi ha interesse, in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.

In caso di assenza di disposizioni da parte di familiari o persone che vi abbiano interesse, i resti sono collocati in ossario comune.



COMUNE di CASELETTE

Città metropolitana di TORINO

✉ Via Alpignano 48- ☎ 011/9688216 - 9687048 - 📠 011/9688793
E-mail: anagrafe@comune.caselette.to.it sito internet: www.comune.caselette.to.it
CF/P.IVA 01290670015

Art. 56 – Estumulazioni ordinarie

Le estumulazioni ordinarie, quando non si tratti di salme tumulate in sepoltura private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e comunque non prima di 20 anni dalla sepoltura e sono regolate dall'Ufficio comunale competente.

Le estumulazioni ordinarie di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua si eseguono su richiesta dei familiari per la traslazione dei resti mortali risultanti o delle eventuali ceneri in altra sepoltura.

Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata collocazione dei resti mortali in cassette ossario.

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misure inferiori a quello delle casse con le quali fu collocati nel loculo al momento della tumulazione.

Nel caso di salma non totalmente mineralizzata si provvede all'inumazione del feretro per almeno cinque anni.

Art. 57 – Esumazioni e estumulazioni straordinarie

Le salme possono essere esumate prima dei 10 anni o estumulate prima dei 20 anni solo per ordine dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione degli uffici comunali competenti, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le operazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali operazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'azienda sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

Salvi i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni ed estumulazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre salvo il caso in cui il cui regolamento di igiene consenta di precedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiarare che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 58 - Manufatti e ornamenti delle lapidi soggette a esumazione o estumulazione

I monumenti, le lapidi e tutti i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno di proprietà del Comune e saranno, a cura dello stesso Comune, distrutti o utilizzati per costruzioni o riparazioni all'interno del Cimitero.



COMUNE di CASELETTE

Città metropolitana di TORINO

✉ Via Alpignano 48- ☎ 011/9688216 - 9687048 - 📠 011/9688793
E-mail: anagrafe@comune.caselette.to.it sito internet: www.comune.caselette.to.it
CF/P.IVA 01290670015

Art. 59 - Traslazione

Dopo qualsiasi periodo di tempo dalla sepoltura ed in qualunque mese dell'anno, può essere autorizzata l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede all'interno o all'esterno del Cimitero, a condizione che sia verificata la perfetta tenuta del feretro in modo che il trasferimento possa farsi senza pregiudizio per la salute pubblica.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60 - Vigilanza e sanzioni

Fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, all'Ufficiale dello Stato Civile, al Sindaco e al personale dell'Ufficio Tecnico compete accedere nei luoghi anche privati ove si svolgono le attività disciplinate.

L'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.

Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 61 - Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

- Regolamento di polizia mortuaria, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 21/12/1995 e s.m.i.;
- Regolamento sulla dispersione e l'affido delle ceneri, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28/02/2011;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 04/02/2013 relativa alle iscrizioni delle lapidi;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 05/10/2017 relativa ai criteri di concessione di loculi e cellette nel cimitero comunale.